

# COMUNE DI ORTONA

PROVINCIA DI CHIETI

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO anno scolastico 2010/2011 / anno scolastico 2017/2018**

#### **Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio del Comune di Ortona secondo le tratte ed i chilometri di cui all'Allegato 1.

Detto servizio deve essere garantito dall'Appaltatore con l'uso di mezzi propri; la stazione appaltante, tuttavia, prevede la possibilità dell'acquisto, al prezzo di € 126.000,00 IVA compresa, di n. 7 scuolabus di proprietà comunale necessari per l'attuazione del servizio medesimo. In tal caso l'Appaltatore dovrà provvedere con mezzi propri solo alle eventuali sostituzioni.

La durata prevista è di anni otto a partire dall'anno scolastico 2010/2011.

Il numero degli utenti è quantificabile in via puramente indicativa, sulla base del numero degli iscritti dei precedenti anni scolastici, in circa 300 unità. Nel corso della durata del contratto la stazione appaltante si riserva di apportare le opportune modifiche in relazione alle eventuali mutate esigenze di organizzazione del servizio. In tale ipotesi trova applicazione l'art. 5 del presente capitolato speciale.

Prestazione principale: trasporto scolastico con accompagnatori degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio del Comune di Ortona.

Prestazione secondaria: trasporto scolastico senza accompagnatori per visite didattiche in n. di 10 annue per ogni direzione didattica (I circolo didattico piazza S. Francesco, II circolo didattico p.zza S. Giuseppe, Istituto parificato "San Tommaso", Scuola media statale "D. Pugliesi".)

#### **Articolo 2 - IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo totale dell'appalto ammonta complessivamente ad euro 2.400.000,00 (duemilioni e quattrocentomila/00) – I.V.A. Inclusa, pari ad €. 300.000,00 annue. In tale importo si intendono comprese tutte le prestazioni descritte nel presente capitolato.

#### **Articolo 3 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è di anni otto e decorre dall'anno scolastico 2010/2011 fino all'anno scolastico 2017/2018.

L'appaltatore, su esplicita e formale richiesta del Comune, si impegna ad avviare il servizio secondo la decorrenza indicata, anche nelle more della stipula del contratto.

#### **Articolo 4 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI**

Tutti i servizi oggetto dell'appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore svolgerà il servizio secondo il calendario scolastico e dovrà adeguarsi agli orari previsti dalle autorità scolastiche in base a quanto comunicato dal competente ufficio comunale.

Per quanto attiene alla prestazione secondaria di cui all'art.1 lo stesso garantirà il servizio di che trattasi su richiesta diretta delle direzioni didattiche.

L'appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di espletamento del servizio di trasporto scolastico. L'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio con puntualità, cura ed attenzione, in modo da garantire l'efficienza dello stesso, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Comune.

L'appaltatore dovrà osservare in particolare, le seguenti prescrizioni:

- non abbandonare il veicolo, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate;
- la salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità;
- durante lo svolgimento del servizio non usare il veicolo per altro scopo se non per quello previsto dal presente capitolato e pertanto non trasportare terze persone (salvo che trattasi, a vario titolo, di personale accompagnatore) o animali, né deviare dal percorso stabilito per esigenze personali;
- tenere una velocità nei limiti di sicurezza;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- non fumare né bere bevande alcoliche sul mezzo.

L'appaltatore si impegna ad osservare gli orari ed i percorsi individuati dal Comune. È fatto assoluto divieto all'appaltatore di apportare variazioni all'orario ed al percorso assegnato, se non espressamente autorizzate dal Comune.

#### **Articolo 5 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

I tragitti e il numero degli utenti possono subire variazioni in ogni momento sia in base alla distribuzione della popolazione scolastica, sia in rapporto alle esigenze che potrebbero manifestarsi.

Eventuali variazioni nei tragitti e nel numero degli utenti non saranno soggette ad aumento o riduzione del corrispettivo contrattuale fino ad un massimo di aumento o di riduzione del 10% rispetto al chilometraggio originario. Qualora detto limite venisse superato il canone annuo sarà ridotto o aumentato in proporzione alla diminuzione o all'aumento dei chilometri percorsi.

#### **Articolo 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al decreto legislativo n. 626/1994, la completa sicurezza durante l'esercizio dei servizi e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando di conseguenza il Comune da ogni responsabilità.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

L'appaltatore inoltre si obbliga, per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, a provvedere a sue spese:

- a garantire il servizio di trasporto scolastico degli alunni impegnando personale e autoveicoli idonei alla perfetta esecuzione del servizio;
- alla retribuzione del personale impiegato nel servizio di trasporto scolastico definito nel presente capitolato, nel pieno rispetto del contratto nazionale di lavoro;
- al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi modo l'appaltatore;
- al pagamento di tutte le assicurazioni di ogni specie, anche per danni a cose o persone;
- al pagamento di tutte le spese di qualunque entità e specie necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati al presente capitolato.

#### **Articolo 7 - COOPERAZIONE**

L'Appaltatore ed il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possono impedire o influire negativamente sul regolare svolgimento del servizio.

#### **Articolo 8 - AUTOMEZZI IMPIEGATI**

L'appaltatore dovrà fornire automezzi in numero adeguato al numero dei bambini trasportati, che verrà comunicato almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio del servizio. Gli automezzi devono essere collaudati dalla Motorizzazione civile per il servizio di trasporto scolastico ed in regola con ogni altra prescrizione di legge in materia.

L'appaltatore si impegna a comunicare i dati identificativi degli automezzi utilizzati per il servizio e a comunicare gli eventuali cambiamenti.

Tutti gli automezzi impiegati devono essere assicurati a norma di legge, con particolare riferimento alla garanzia per i terzi trasportati che dovrà essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati sulla carta di circolazione di ciascun automezzo e con un massimale garantito per ciascun sinistro, per persone e per

danni a cose e animali, in misura unica fissata in Euro 5.000.000,00. La relativa polizza, unitamente alla carta di circolazione degli autoveicoli utilizzati per il servizio, deve essere esibita all'atto della stipulazione del contratto e all'inizio di ogni anno scolastico, munita di regolare copertura da parte dell'appaltatore che presterà la garanzia assicurativa.

L'appaltatore curerà la buona manutenzione e la piena efficienza dei mezzi in dotazione, effettuando tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessari.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione dell'automezzo.

L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico ai sensi del D.M. 18 aprile 1997 e la circolazione sulle strade e aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/1991.

## **Articolo 9 - PERSONALE**

L'appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti (e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori) impiegati nell'esecuzione del servizio, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti (e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori) impiegati nell'esecuzione del servizio, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridico - economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'appaltatore si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo previa esibizione da parte di quest'ultimo, anche per conto del/i eventuale/i subappaltatore/i, della documentazione ufficiale attestante il versamento delle ritenute fiscali (apposita dichiarazione), dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale (DURC), compresi i soci lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegato nei servizi oggetto dell'appalto, e previa attestazione da parte dell'appaltatore di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e dell'articolo 35, comma 34, della Legge n. 248/2006, i pagamenti dovranno comunque essere effettuati nel rispetto di quanto stabilito dai commi 32 e 34 della Legge n. 248/2006 a far data dall'entrata in vigore del medesimo comma 32 citato.

In caso di inadempienza dell'appaltatore, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dalle competenti autorità, circa il versamento delle ritenute fiscali dei contributi previdenziali e assistenziali e/o il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e/o le disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Comune comunicherà all'appaltatore l'inadempienza e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo assegnando all'appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni consecutivi entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Nel caso in cui l'appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Comune, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'appaltatore.

Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. Il personale deve essere capace e fisicamente idoneo. Il Comune si riserva di controllare l'idoneità fisica del personale in servizio, il cui accertamento è demandato ai competenti servizi dell'AUSL.

Entro 15 giorni consecutivi dall'inizio del servizio appaltato, l'appaltatore deve comunicare al Comune l'elenco nominativo del personale adibito al servizio (compresi i soci-lavoratori se trattasi di società

cooperativa) con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio).

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Comune entro 5 giorni consecutivi dal verificarsi del predetto evento.

L'appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Comune il libro matricola, il libro di paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

Il personale dell'appaltatore dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà informarsi delle disposizioni presenti e future, emanate dal Comune e agli ordini impartiti dall'appaltatore.

Il Comune può chiedere la sostituzione delle persone non gradite, qualora, a proprio insindacabile giudizio, non osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di professionalità.

Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'appaltatore deve provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione: per ciascun giorno di ritardo si applicherà una penale di Euro 50,00.

### **Articolo 10 - SCIOPERO**

In caso di sciopero si applica al presente rapporto contrattuale quanto previsto dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero. Poiché le prestazioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, l'appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, l'appaltatore dovrà comunque garantire il contingente minimo di personale.

### **Articolo 11 - CONTROLLI SUL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il Comune ha facoltà di effettuare, sia direttamente, (mediante i Dirigenti/Responsabili dei Servizi comunali) sia mediante personale esterno, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'appaltatore alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia.

### **Articolo 12 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'appaltatore è obbligato a costituire, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva, a garanzia del mancato o inesatto adempimento, del 10 per cento dell'importo contrattuale annuo. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, la cauzione dovrà essere reintegrata, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell'appaltatore di apposita comunicazione da parte del Comune.

### **Articolo 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Si applica l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

### **Articolo 14 - SUBAPPALTO**

Tutte le prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 118 (*Subappalto e attività che non costituiscono subappalto*) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, fermo restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

#### **Articolo 15 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, del Comune e dei terzi; pertanto deve adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità dei propri addetti. L'appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro, dai crediti dell'appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione in sede civile e penale da parte del Comune. L'appaltatore è altresì responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.

L'accertamento danni sarà effettuato dal Comune alla presenza del responsabile di servizio previamente avvertito, in modo tale da consentire all'appaltatore di esprimere la propria valutazione.

Qualora l'appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente le trattenute con le modalità predette.

#### **Articolo 16 - ASSICURAZIONI**

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'appaltatore), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'appaltatore. L'appaltatore, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione e comunque prima della stipulazione del contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione stessa, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Comune in sede di contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al Comune alle successive scadenze. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate al Comune e preventivamente accettate dallo stesso.

L'importo del massimale unico annuo non potrà essere inferiore ad € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti.

#### **Articolo 17 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, nonché le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie.

#### **Articolo 18 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo avverrà previa verifica circa l'esatto adempimento delle prestazioni. Tale pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di fatture riepilogative mensili, fatte salve le disposizioni normative e regolamentari che limitino il libero utilizzo delle disponibilità finanziarie del Comune.

### **Articolo 19 - REVISIONE PREZZI**

Il corrispettivo contrattuale non potrà subire variazioni nel corso del primo anno. A partire dal secondo anno i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione sulla base di una istruttoria condotta dal Comune sulla base dei dati di cui all'articolo 7, commi 4 (lettera c) e 5, del D.Lgs. n. 163/2006.

### **Articolo 20 - INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Nel caso in cui l'appaltatore non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, oltre ad addebitargli ogni danno conseguente, nonché i costi eventualmente sostenuti dal Comune per il compimento degli interventi non eseguiti od eseguiti in modo inadeguato, il Comune, previa immediata contestazione dell'addebito per iscritto, provvederà a comminare all'appaltatore una penale giornaliera di euro 500,00 per il periodo di durata delle inadempienze.

Il Comune procederà al recupero delle penalità a carico dell'appaltatore mediante ritenuta diretta sui corrispettivi mensili e, ove occorra, mediante prelievo del deposito cauzionale.

In aggiunta alle suddette penalità, il Comune può comunque procedere all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati o carenti servizi contestati, addebitando all'appaltatore l'eventuale maggior costo sostenuto rispetto a quanto contrattualmente pattuito.

### **Articolo 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune, anche a prescindere dall'applicazione delle penalità di cui all'articolo precedente, si riserva di poter risolvere unilateralmente il contratto:

- a) in caso di ripetute e reiterate inadempienze dell'appaltatore;
- b) in caso di inadempienze di particolare gravità;
- c) in caso di interruzione del servizio per più di 5 (cinque) giorni.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'appaltatore, con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni 8 (otto) per eventuali controdeduzioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate il Comune provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni.

### **Articolo 22 - CONTENZIOSO**

Qualsiasi riserva o protesta dell'appaltatore non potrà essere presa in considerazione se non formulata per iscritto entro dieci giorni dal momento in cui si è verificato il fatto che l'ha originata, mediante lettera raccomandata. Non saranno prese in considerazione riserve o proteste avanzate oltre il detto termine o in forma diversa da quella prescritta.

Anche in caso di controversia insorta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore non potrà per nessun motivo sospendere o rallentare il normale andamento del servizio. Gli eventuali contenziosi sono da dirimersi avanti al foro di Chieti, sezione staccata di Ortona.

### **Articolo 23 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano le norme vigenti in materia e quanto disposto dal Codice Civile.